



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 4

alla Delibera di Giunta Regionale dal titolo. “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Seconda, Titolo III-bis - Revoca della D.G.R. 288/2006 e s.m.i. e approvazione Nuova modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”

**Guida alla compilazione A.I.A.
per Allevamenti Intensivi punto 6.6 dell'allegato VIII al
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA PER LA
DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**SETTORE ALLEVAMENTI
CATEGORIA IPCC 6.6**

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2 RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI	3
3 CORRELAZIONI TRA LA NORMATIVA DI SETTORE IPCC E ALTRE NORMATIVE APPLICABILI	5
3.1 Valutazione ambientale.....	5
3.2 Direttiva Nitrati – Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento	6
3.3 Dichiarazione delle emissioni prodotte al Registro E-PRTR.....	7
3.4 Benessere degli animali.....	8
3.5 Relazione di riferimento	9
3.6 Altre norme applicabili.....	9
4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	10
5 CRITERI GENERALI PER GLI ALLEVAMENTI SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....	11
5.1 Capacità produttiva	11
5.2 Allevamenti che allevano un numero di capi inferiore alla potenzialità massima	13
5.3 Allevamenti con suini e pollame	14
5.4 Attività connesse	15
5.5 Allevamenti plurisede e presenza di più allevamenti nello stesso sito.....	16
5.6 Migliori Tecniche Disponibili.....	17
6 ANALISI DELL'IMPIANTO.....	17
ALLEGATO I:	19

1. PREMESSA

Il presente documento fornisce i riferimenti normativi a livello comunitario, nazionale e regionale, evidenziando le correlazioni tra la normativa settoriale (IPPC) e altre normative pertinenti. Inoltre, illustra i criteri generali, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande per nuove installazioni, riesami, rinnovi e modifiche sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) per l'esercizio delle attività di allevamenti intensivi di pollame e suini.

Il documento ha l'obiettivo di facilitare la presentazione e la valutazione delle domande di AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in conformità alla "Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 43/231 del 21/02/2017.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI

Con il provvedimento di AIA, ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 sono sostituite, ove necessarie, le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX, in particolare, per quanto di interesse, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari) e l'autorizzazione allo scarico di cui:

- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III D. Lgs. n. 152/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006);

L'AIA non conferisce l'autorizzazione per la costruzione delle opere né per la realizzazione degli impianti. Di conseguenza, è responsabilità del proponente ottenere i pertinenti titoli edilizi (permessi di costruzione, SCIA, ecc.) e le altre autorizzazioni che non sono sostituite dal provvedimento di AIA (ad esempio, concessioni per derivazione di acque pubbliche, comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti, autorizzazioni sanitarie, ecc.).

Ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, sono soggetti al rilascio dell'AIA gli allevamenti intensivi di pollame o di suini come definiti nell'allegato VIII del decreto citato:

- a. con più di 40000 posti pollame;
- b. con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);
- c. con più di 750 posti scrofe.

Gli allevamenti il cui numero di capi ha potenzialità inferiore alle soglie AIA, rientrano negli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 (impianti ed attività in deroga), elencate nell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

➤ *Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.*

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) meno di 200

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno di 300

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno di 300

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 1000

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno di 400

Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno di 25000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000

Altro pollame Meno di 30000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno di 14000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno di 40000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250 Struzzi Meno di 700

➤ *Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.*

3 CORRELAZIONI TRA LA NORMATIVA DI SETTORE IPPC E ALTRE NORMATIVE APPLICABILI

Di seguito invece vengono descritti i rapporti tra la normativa IPPC e le altre normative.

3.1 Valutazione ambientale

Il D. Lgs 152/2006 parte II VIA-VAS-IPPC prevede che gli allevamenti intensivi sono sottoposti a:

A) Valutazione di Impatto Ambientale nel caso di:

A.1) impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

900 posti per scrofe;

A.2) ogni modifica o estensione degli impianti di cui al punto 1.a), ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi ai limiti (soglie) ivi indicati;

A.3) gli impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;

A.4) gli impianti già sottoposti a procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA o a Valutazione preliminare (Art. 6, comma 9 del D. Lgs.152/2006), conclusi con richiesta di sottoposizione del progetto a procedimento di VIA.

Nel caso di allevamenti assoggettati a VIA il Proponente è tenuto a presentare istanza di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006. Il provvedimento di P.A.U.R., comprende l'eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale.

B) Verifica di assoggettabilità a VIA nel caso di:

B.1) gli impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore

o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;

B.2) le modifiche o estensioni degli impianti di cui al punto 1.a) e di quelli di cui al punto 2.a) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (escluse le modifiche o estensioni di cui al punto 1.b) soggette a VIA);

B.3) gli impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di animali, il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 20 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, n.52, pubbl. su G.U. n. 84 del 11/04/2015 (si rinvia nello specifico al Paragrafo 4: Criteri specifici, dell'Allegato al D.M. 52/2015 ed in particolare ai sotto paragrafi 4.1 Cumulo con altri progetti – 4.2 Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate - 4.3 Localizzazione dei progetti/Aree sensibili);

B.4) gli impianti sottoposti a procedimento di Valutazione preliminare (Art. 6, comma 9 del D. Lgs.152/2006), conclusosi con richiesta di sottoposizione del progetto a procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Nel caso di allevamenti assoggettati a verifica di VIA conclusasi con la non assoggettabilità a VIA, tale verifica di VIA è effettuata prima della richiesta di AIA. Ai sensi dell'art. 6 comma 9 della parte II del D.Lgs. 152/2006 il Proponente, nel caso in cui ritenga che le modifiche o l'estensione/potenziamento dell'allevamento esistente non produca impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di chiedere la valutazione preliminare al Servizio competente per la VIA.

3.2 Direttiva Nitrati – Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento

Col nome convenzionale di “Direttiva Nitrati” si individua la direttiva comunitaria 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. La direttiva è stata recepita a livello nazionale tramite il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 152/2006) e con il decreto ministeriale 7 aprile 2006. Il D. Lgs. n. 152/2006 delega alle Regioni l'approvazione dei Programmi d'azione (art. 92) per le ZV designate vulnerabili ai sensi dell'allegato 7/A-I, parte terza del decreto e la definizione della disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nel resto del territorio regionale (art. 112). Con il decreto ministeriale 25.2.2016, nel sostituire il precedente DM 7.4.2006, sono stati approvati i nuovi “Criteri e norme tecniche generali per la

disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

Vengono fissate dalla disciplina in materia, i quantitativi di azoto organico e di sintesi apportabile in base ai fabbisogni delle colture, le modalità di distribuzione sui terreni agricoli degli effluenti di allevamento (tecniche di distribuzione, limiti temporali), nonché le capacità di stoccaggio degli allevamenti necessarie a superare il periodo dei divieti stagionali di spandimento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 30 luglio 2021 e con Deliberazione di Giunta 719 del 14/11/2023, sono state aggiornate le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 152/2006.

La Delibera di Consiglio Regionale (DCR) n. 3 del 3 aprile 2024, ha approvato il "Piano d'azione per le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio" unitamente all'allegato tecnico e agli elaborati.

In attuazione alla DCR 3/2024 con Determina n. G02436 del 27/02/2025, è stata approvata la modulistica del Piano di azione ivi compreso il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

Sono stati stabiliti gli adempimenti amministrativi (Comunicazione, PUA e Registro delle concimazioni) a cui sono tenuti gli allevatori che distribuiscono quantitativi di effluenti zootecnici di un certo rilievo.

Tutti gli allevamenti soggetti ad IPPC hanno l'obbligo di presentare all'Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori di azoto, con l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento – PUA (preventivo).

L'art. 5 comma 4 del D.M. 25.2.2016 prevede che "Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale".

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della Comunicazione/PUA presentata dall'allevamento e, nel caso di nuovo impianto, l'invio della Comunicazione dovrà essere effettuato prima dell'inizio della produzione.

3.3 Dichiarazione delle emissioni prodotte al Registro E-PRTR

Il Regolamento CE n. 166/2006 ("Regolamento E-PRTR") del Parlamento europeo e del Consiglio, ha modificato le direttive 91/689/CE e 96/61/CE del Consiglio ed ha istituito un Registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario.

Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, all'articolo 4, prevede che i gestori degli allevamenti intensivi, soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale se superano i valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo specificati nell'allegato II del suddetto Regolamento, siano tenuti a comunicare i dati sulle emissioni entro il 30 aprile di ogni anno all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e all'Autorità competente di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto.

Nel caso in cui l'attività sia soggetta a modifica deve essere riesaminata la comunicazione del PRTR (sostanze inquinanti).

L'emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere emissioni puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell' E-PRTR sono:

- Metano (soglia:100 t/anno);
- Ossidi di azoto (NOX/NO2, soglia:10 t/anno);
- Ammoniaca: (soglia: 10 t/anno).
- Fosforo (soglia: 5.000 Kg/anno)

Tutti gli inquinanti possono essere calcolati, misurati o stimati; solo la stima delle emissioni di ammoniaca negli allevamenti può dare valori superiori alla soglia (10 t/anno) e in questo caso gli allevamenti sono tenuti a comunicare il valore stimato (o determinato sulla base di un bilancio aziendale dell'azoto).

In merito alla determinazione del valore soglia, si ricorda che al superamento delle 10 tonnellate di ammoniaca concorrono le emissioni provenienti dalle seguenti fasi nella gestione dei capi: stabulazione, stoccaggio e spandimento liquami/letame sul sito dell'allevamento.

3.4 Benessere degli animali

Le Norme sul benessere degli animali sono rivolte in particolare agli animali che si trovano in sistemi di allevamento intensivo. Numerosi sono i fattori che possono influire sul loro benessere, ad esempio il tipo di strutture stabulative e le zone di riposo, lo spazio a disposizione e la densità dei capi, le condizioni di trasporto, i metodi di stordimento e di macellazione, la castrazione dei maschi e il taglio della coda.

Norme armonizzate a livello di Unione europea sono attualmente in vigore per numerose specie animali e per varie questioni che influenzano il benessere animale. La direttiva 98/58/CE del Consiglio definisce Norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, mentre altre Norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento

durante il trasporto e al momento dello stordimento e della macellazione. Direttive specifiche riguardano la protezione di singole categorie animali quali i suini e gli avicoli.

3.5 Relazione di riferimento

I Gestori degli impianti elencati nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto n. 152/2006, devono verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del decreto n. 152/2006.

Il Gestore deve pertanto verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base alla classificazione del Regolamento n. 1272/2008/CE, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

A tal fine il Gestore è tenuto a seguire la procedura di cui al Decreto Ministeriale n. 95/2019.

Qualora dalle valutazioni effettuate si può escludere qualsiasi possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo la Relazione di riferimento non si predispone.

In caso contrario il Gestore è tenuto alla predisposizione della Relazione di riferimento.

3.6 Altre norme applicabili

L'esercizio dell'attività è altresì assoggettato al rispetto di altre norme applicabili al settore dell'allevamento:

- D.Lgs n. 267/2003 e Decreto del Ministero della Salute del 20 aprile 2006 per le galline ovaiole;
- D.Lgs n. 122/2011 per i suini;
- D.Lgs n. 152/2006, parte V per le emissioni in atmosfera;
- Direttiva n. 2005/94/CE - biosicurezza Aviaria;
- Regolamento n. 1069/2009/CE - disciplina dei Sottoprodotti di Origine Animale;
- D.P.R. n. 157/2011 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
- D.Lgs. n. 152/2006 artt. 92 e 112 e D.M. 25/2/2016 per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e Decreto n. 6793 18 luglio 2018 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e

all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.

4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per nuove installazioni, la richiesta di rinnovo e riesame di cui all'articolo 29-octies, la richiesta di modifica sostanziale di cui all'art. 29-nonies comma 2, è presentata in modalità telematica tramite PEC alla Regione Lazio all'indirizzo aia@pec.regione.lazio.it;

4.2 La domanda, da utilizzare obbligatoriamente, è presentata utilizzando lo "schema di domanda" allegato al presente atto comprensiva di tutti gli allegati tecnici.

Unitamente alla domanda, completa degli allegati tecnici, è presentato il progetto definitivo dell'installazione o delle modifiche sostanziali dell'installazione autorizzata. La relazione tecnica descrive compiutamente tutte le attività e gli impianti compresi nell'installazione AIA.

In apposito elaborato grafico, a scopo divulgativo tramite il sito istituzionale regionale, è rappresentato il perimetro dell'area dell'installazione e degli impianti o attività autorizzate e loro modifiche.

4.3 Per la predisposizione e l'esame della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente sia ad impianti esistenti sia ad impianti nuovi il Gestore, nel compilare la domanda, e l'Autorità competente, nel compiere la valutazione tecnica in sede istruttoria, devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- a) **quadro programmatico ed ambientale**, con particolare riferimento alle specifiche sensibilità del sito relativamente a ciascuna matrice;
- b) **analisi dell'impianto**, con particolare riferimento alle singole fasi di ciascuna attività svolta nell'impianto produttivo e delle relative interconnessioni funzionali e, per ciascuna fase, degli impatti sulle diverse matrici ambientali e dei consumi di materie prime e di risorse;
- c) **valutazione del posizionamento dell'impianto rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)**;
- d) **eventuali interventi per adeguare l'impianto alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)**, specificando le valutazioni poste a fondamento della scelta degli interventi suddetti e la coerenza delle stesse con i principi dell'approccio integrato, anche attraverso la quantificazione dei benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni e di utilizzo delle risorse;

e) **interventi proposti per individuare il programma di monitoraggio e controllo** dell'impianto;

f) la proposta di progetto per la **dismissione e ripristino** del sito.

4.4 Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente.

4.5 Tutti i dati riportati nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale fanno riferimento, di norma, all'anno solare precedente alla presentazione della domanda. Nel progetto il gestore potrà fare riferimento a serie storiche differenti, a supporto delle scelte progettuali proposte.

4.6 Per impianti nuovi o nel caso di modifiche sostanziali ad impianti esistenti, per i quali non sia possibile disporre di dati misurati, si faccia riferimento a dati di progetto, di stima in analogia ad impianti similari esistenti.

5 CRITERI GENERALI PER GLI ALLEVAMENTI SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

5.1 Capacità produttiva

Per le attività IPPC che sono accompagnate da valori soglia, come ad esempio gli allevamenti zootecnici intensivi, per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

Considerato che le emissioni di un allevamento sono riferite al "posto", la potenzialità massima di un allevamento deve essere determinata dal numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione nel rispetto delle normative sul benessere degli animali: si escludono le corsie di alimentazione, le aree di servizio, ecc. Se non ci sono box monoposto il numero di posti potenziale viene calcolato dividendo la superficie calpestabile dagli animali per la superficie minima fissata dalle normative sul benessere degli animali.

$$CP = SUS/SM$$

Dove:

CP = capacità produttiva potenziale dell'allevamento.

SUS = superficie utile di stabulazione.

SM = superficie minima indicata nelle normative sul benessere animale.

A) **POLLAME:** Pollame (polli), tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna.

Per il pollame il numero massimo di capi normalmente allevato in un ciclo deve rispettare le norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne (D. Lgs 181/2010) che prevedono che in ogni capannone dello stabilimento la densità massima di allevamento non deve superare in alcun momento 33 Kg/m². Previa autorizzazione dell'autorità sanitaria territorialmente competente la densità massima può arrivare a 39 Kg/m² a condizione siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle dell'allegato I del citato decreto legislativo. Qualora siano rispettati i criteri dell'allegato V, l'autorità sanitaria può autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 Kg/m².

In considerazione delle specie il numero di capi allevabile all'interno di uno stesso capannone può variare di molto. Come riferimento si possono considerare i pesi medi di alcune specie avicole riportati nella seguente tabella:

Categoria avicola	Peso medio di un capo durante un ciclo (Kg/capo)
Galline ovaiole	1,8
Pollastre	0,7
Polli broilers	Da 1,5 a 1,9
Faraone	1,0
Tacchini maschi	9,0
Tacchini femmine	4,0

B) **SUINI:** suini da ingrasso (oltre 30 kg) e scrofe.

Per la specie suina, nell'ambito di ciascuna delle categorie di attività (suini da produzione di peso oltre 30 Kg o scrofe), il numero massimo di capi deve rispettare quanto previsto nella normativa sul benessere animale (D.Lgs. 122/2011) che prevede che per ciascuna categoria allevata siano rispettate le superfici di cui alla tabella seguente:

Categoria specie suina	Superfici libere a disposizione per animale mq/capo
Suinetti (peso inferiore a 10 Kg)	Vedi Scrofa allattante
Suini (peso compreso tra 10 e 20 Kg)	0,20 mq
Suinetti svezzati (peso compreso tra 20 e 30 Kg)	0,30 mq
Suini (peso compreso tra 30 e 50 Kg)	0,40 mq
Suini (peso compreso tra 50 e 85 Kg)	0,55 mq
Suini (peso compreso tra 85 e 110 Kg)	0,65 mq
Suini Ingrasso (peso oltre 110 Kg)	1,00 mq
Scrofe (peso oltre 110 Kg)	2,25 mq
Scrofe in gestazione (peso oltre 110 Kg)	2,25 mq
Scrofe allattanti (peso oltre 110 Kg)	1 gabbia un posto
Scrofe in attesa di calore (peso oltre 110 Kg)	1,64 mq

5.2 Allevamenti che allevano un numero di capi inferiore alla potenzialità massima

5.2.1 Capacità determinata da limite legale

La Circolare del MATTM n. 27569 del 14/11/2016, precisa che: “la capacità massima sia nei fatti determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l’installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre). Tale limite legale alla capacità produttiva è significativo, ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, solo a condizione che il rispetto dei relativi obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente ad effettuare verifiche periodiche del rispetto degli obblighi stessi. Si noti che, in caso di superamento della soglia, o di mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione, decadono le condizioni per considerare significativo il limite legale alla capacità produttiva e pertanto l’esercizio in assenza di AIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, può determinare l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 29-quattordices, comma 1, del D. Lgs. 152/06, nonché l’intervento, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera d, del D. Lgs. 152/06, dell’autorità competente in materia di AIA”

5.2.2 Capacità inferiore alla potenzialità massima e inferiore alla soglia AIA

Nel caso in cui la capacità produttiva allevamento superi la soglia di applicazione della IPPC ma, per motivazioni diverse riconducibili anche a scelte aziendali, viene deciso di allevare un numero di capi inferiore alla soglia AIA, non è necessario richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il Gestore deve motivare la scelta (ad esempio carenza di stoccaggi, di terreni per lo spandimento, perché parte dei capannoni sono utilizzati per altri scopi) e indicare le strutture o parti delle stesse non utilizzate o sottoutilizzate per l'allevamento.

5.2.3 Capacità inferiore alla potenzialità massima ma superiore alla soglia AIA

Nel caso in cui la capacità produttiva allevamento superi la soglia di applicazione della IPPC ma, per motivazioni diverse riconducibili anche a scelte aziendali, viene deciso di allevare un numero di capi inferiore alla massima potenzialità della struttura ma comunque superiore alla soglia AIA, è necessario richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il Gestore deve comunque motivare la scelta (ad esempio carenza di stoccaggi, di terreni per lo spandimento, perché parte dei capannoni sono utilizzati per altri scopi) e indicare le strutture o parti delle stesse non utilizzate o sottoutilizzate per l'allevamento.

In ogni caso il Gestore che intenda allevare un numero di capi inferiore alla capacità massima deve sempre dimostrare che l'impianto non superi mai i limiti fissati dall'autorizzazione provvedendo a trasmettere, all'inizio di ciascun ciclo produttivo, la comunicazione contenente il numero di capi effettivamente allevati ad ARPA e all'ASL settore veterinario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza.

5.3 Allevamenti con suini e pollame

Nel caso di un'installazione con un allevamento di pollame e un allevamento di suini, per l'assoggettamento alla normativa IPPC, si considerano separatamente i due allevamenti e si deve richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per quello che supera la soglia IPPC. L'allevamento che non supera la soglia IPPC deve comunque acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 oppure l'autorizzazione Unica Ambientale nel caso di altre autorizzazioni ambientali (scarichi, utilizzazione agronomica e ...).

Nel caso in cui entrambe le soglie siano superate, va presentata una domanda AIA con elaborati riguardanti le attività di allevamento di suini e pollame.

Nel caso in cui ci siano più categorie allevate (polli + suini), i capi non vanno sommati per definire la soglia IPPC (ovviamente, se l'impianto è IPPC, andranno considerati tutti nelle valutazioni di impatto per il rilascio dell'AIA).

5.4 Attività connesse

Le attività connesse all'allevamento e le relative emissioni devono essere riportate nella relazione tecnica prevista dalla domanda AIA e di conseguenza indicate, come per l'impianto principale, nelle planimetrie e nelle schede che si ritengono pertinenti all'interno della stessa domanda.

La Circolare 22295 del 27/10/2014 del MATTM definisce il concetto di attività connessa nel seguente modo:

“per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come "attività IPPC" una attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende una attività:

a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC

b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc.. a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione.”

Si precisa che il significato di “attività connessa” ai fini dell'IPPC è diversa da quella definita dall'articolo 2135 del Codice Civile successivamente modificato dal D. Lgs. n. 228/2001: “si intendono connesse comunque le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (...) dall'allevamento”.

Alcuni esempi più comuni di attività connesse ad un'attività come l'allevamento, sono:

- i mangimifici;
- attività di lavorazione uova (escluso il solo confezionamento);

- impianti di macellazione e lavorazione della carne;
- impianti a Biogas o a Biomassa;
- caseifici;
- impianti per broda dei suini;
- impianti di trattamento carcasce.

Le attività connesse che rientrano nelle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, devono presentare una domanda AIA specifica che seguirà un iter amministrativo indipendente dall'allevamento se in carico a diverso gestore.

5.5 Allevamenti plurisede e presenza di più allevamenti nello stesso sito

Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Si possono presentare realtà diverse rispetto al singolo impianto definito come "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto n. 152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento", come ad esempio la presenza di più allevamenti nello stesso sito o, al contrario, un allevamento gestito da un solo titolare ma diviso in più sedi distaccate tra loro.

Si ritiene pertanto di dare delle indicazioni che rappresentano una linea di indirizzo generale anche se ogni caso deve essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente:

Nel caso di attività zootecnica costituita da più impianti di allevamento sotto la stessa ragione sociale:

- se gli impianti hanno sedi diverse, tra loro distaccate, deve essere presentata una domanda AIA per ciascuna sede che supera la soglia;
- se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale (es. strutture di stoccaggio o depuratore delle deiezioni in comune, utilizzo degli stessi silos e/o del mangimificio) può essere presentata una unica AIA.

Lo stesso criterio si utilizza anche per determinare l'assoggettamento all'AIA dell'allevamento diviso in più sedi soprattutto nel caso in cui i singoli allevamenti siano di dimensione inferiore a quella stabilita dall'allegato VIII del D. Lgs n. 152/2006, ma concorrano insieme a superare tale soglia.

Nel caso di due o più aziende (con ragioni sociali diverse – esempio allevamenti intestati a diversi soggetti familiari) collocate in uno stesso sito (o confinanti) che sono anche collegate dal punto di vista funzionale (strutture di stoccaggio e trattamento degli effluenti o degli alimenti in comune) deve essere presentata istanza AIA, anche se i singoli allevamenti non sarebbero assoggettabili all'AIA, facendo riferimento al numero di capi allevato congiuntamente dai diversi titolari.

5.6 Migliori Tecniche Disponibili

Ricordato che le BAT (Best Available Techniques) sono le Migliori Tecniche Disponibili e i BREF (Bat Reference Documents) i documenti di riferimento per le BAT, gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale devono utilizzare le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), tenendo conto delle misure incluse nel BREF. Il BREF per gli allevamenti intensivi (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), è stato pubblicato nella sua versione definitiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 febbraio 2017 (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

La scelta delle "Migliori Tecniche Disponibili" deve perseguire lo scopo di raggiungere un livello di protezione ambientale complessivo ritenuto accettabile sulla base delle caratteristiche tipologiche dell'allevamento, della situazione ambientale e territoriale in cui l'impianto si trova. In linea generale le Migliori Tecniche Disponibili devono essere dirette ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza con ciò compromettere anche dal punto di vista economico i livelli produttivi del settore.

Pertanto, nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le Migliori Tecniche Disponibili, si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico.

6 ANALISI DELL'IMPIANTO

L'analisi dell'impianto ha la finalità di evidenziare, nella "**Relazione Tecnica**", in modo trasparente e ripercorribile gli elementi del ciclo produttivo (dall'ingresso delle materie prime all'uscita dei prodotti e degli effluenti e di scarti e rifiuti) al fine di evidenziarne le modalità di funzionamento ed individuare punti e momenti di generazione di consumi, di emissioni inquinanti, di scarti e di rifiuti e quindi rendere possibile la eventuale individuazione di

interventi ed azioni che possano migliorare le performances ambientali comparabili con quelle delle Migliori Tecniche Disponibili.

Al fine di consentire un approccio semplice e sistematico alla predisposizione ed alla valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale sono state predisposte le **“Schede”** (Allegato I alla presente guida).

Le informazioni che il gestore dell’impianto deve fornire a corredo della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale devono essere sintetizzate nelle suddette schede scegliendo tra i temi elencati in tali schede quelli pertinenti allo specifico impianto.

Di seguito si forniscono alcuni elementi al fine di facilitare la predisposizione dei paragrafi della **“Relazione Tecnica”** e che trovano riscontro nelle **“Schede”** (Allegato I alla presente guida) in cui riassumere i parametri caratteristici dell’impianto.

ALLEGATO I:
SCHEDE PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
SETTORE ALLEVAMENTI

Elenco degli allegati ed elaborati tecnici:

DOCUMENTO		ALLEGATI
Istanza		
		Autocertificazione antimafia
		Dichiarazione assolvimento bollo
		Attestazione pagamento effettuato
		Certificato Camera di Commercio
		Copia fotostatica documento d'identità
SCHEDA		ALLEGATI ALLA SCHEDA
A1	Informazioni amministrative	
A2	Informazioni sull'attività IPCC	
A3	Atti autorizzativi pregressi	
		A3.1 autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)
		A3.2 certificato prevenzione incendi
		A3.3 decisioni sindacali in materia sanitaria (art. 216 e 217 del RD 1265/1934)
		A3.4 certificato del sistema di gestione ambientale
B	Inquadramento urbanistico	
		B.1 estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
		B.2 mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
		B.3 stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000
		B.4 relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
C1	Descrizione attività produttiva	
		C1.1 Planimetria dello stabilimento (capannoni)
		C1.2 schema del flusso produttivo
		C1.3 relazione sistema di gestione ambientale che illustri le modalità di attuazione di tutti i punti elencati nella BAT 1 e BAT2 - Decisione di

	Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017
C2 Produzione effluenti zootecnici	
	C2.1 eventuale allegato libero
C3 Stoccaggio effluenti	
	C3.1 planimetria depositi degli stoccaggi
C4 Trattamento effluenti zootecnici	
C5 Cessione - acquisizione effluenti zootecnici	
	C5.1 Accordo di cessione / acquisizione effluenti zootecnici
	C5.2 altro
C6 Utilizzazione agronomica effluenti zootecnici	
	C6.1 Attestazione titolo d'uso dei terreni in disponibilità (asservimento)
	C6.2 elenco aggiornato dei terreni aziendali destinati allo spandimento
	C6.3 elenco aggiornato dei terreni in asservimento e/o convenzione
	C6.4 Planimetria terreni per lo spandimento
C7 Gestione carcasse	
D Applicazione delle migliori tecniche disponibili	
E Sintesi non tecnica	
F Materie prime, ausiliarie, intermedie di produzione e prodotti	
	F.1 schede di sicurezza dei prodotti commerciali per i quali non sia disponibile la composizione completa
	F.2 scheda tecnica mangime
	F.3 eventuale allegato aggiuntivo
G Approvvigionamento idrico	
	G.1 Planimetria della rete idrica con indicata la posizione dei punti di prelievo e dei punti di utilizzo
H Riepilogo punti di scarico	

H1 scarichi industriali, assimilati ai domestici e domestici	
H2 Impianti di trattamento e gestione acque meteoriche	
	H2.1 Planimetria in scala idonea dell'insediamento, rete fognaria e scarichi con evidenziata ogni tipologia di acque reflue
	H2.2 Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo, cartografia con indicato l'ubicazione dell'impianto, il corpo idrico superficiale più vicino e relazione geologico-idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali
	H2.3 Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10000 o 1:5000
	H2.4 Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2000 (o comunque superiore a 1:5000)
I Gestione deposito temporaneo	
	I.1 planimetria aree gestione rifiuti e materie prime
L1 Emissioni in atmosfera diffuse di ammoniaca, odori e polveri	
L2 Emissioni in atmosfera convogliate	
	L2.1 Allegare la planimetria dei punti di emissione in atmosfera
	L2.2 Schema grafico delle captazioni qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, per evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, le portate e i relativi punti di emissione;
	L2.3 Relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle emissioni (descrivere i

	sistemi di abbattimento specificando carico inquinante in ingresso e in uscita, efficienza abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistema di regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione dei reagenti
M	Emissioni di rumore
	M.1 Planimetria delle sorgenti di rumore
	M.2 eventuale Piano di gestione del rumore
	M.3 eventuale documento di impatto acustico predisposto ai sensi della L n. 447/1995, art. 8, comma 4 o 5 o 6
	M.4 carta della zonizzazione acustica dell'area in cui è situato l'allevamento
N	Energia prodotta e consumata
O	Stato di qualità suolo e acque sotterranee
	O.1 relazione idrogeologica firmata da tecnico abilitato
	O.2 eventuale relazione di riferimento di cui all'art. 5 del DM n. 95/2019
P	Piano di monitoraggio e controllo
	P.1 planimetria con indicati i punti di monitoraggio
Q	Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

N.B.

Le schede e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in formato .pdf editabile e in formato PAdES

Eventuali trasmissioni successive dovranno sempre essere aggiornate nella data e nella firma